



## Comune di MARLIANA

(Provincia di Pistoia)

*Ragioneria-Tributi-Sociale-Scuola-Segreteria-AffariGen-Personale*

### DETERMINAZIONE NR. 59 DEL 31.03.2023

Numero Registro Generale 116

OGGETTO: NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE C.C.N.L. 2019-2021 SOTTOSCRITTO IL 16.11.2022 - PRESA D'ATTO NUOVO INQUADRAMENTO AUTOMATICO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A DECORRERE DAL 1 APRILE 2023. –

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale non dirigente del comparto Funzioni Locali – triennio 2019-2021 – sottoscritto in data 16 novembre 2022, articoli 11 e seguenti, che ha modificato il sistema di classificazione del personale degli Enti Locali, introducendo un'articolazione in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali, denominate, rispettivamente:

- Area degli Operatori (ex Categoria A);
- Area degli Operatori esperti (ex Categoria B – posizioni di accesso B1 e B3);
- Area degli Istruttori (ex Categoria C);
- Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex Categoria D);

RILEVATO che le aree corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie all'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, individuate mediante le declaratorie definite nell'Allegato A al medesimo Ccnl, che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento in ciascuna di esse;

VISTO l'art. 12, commi 5 e 6, del succitato Contratto, secondo cui i profili professionali descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie dell'area e che gli Enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali e li collocano nelle corrispondenti aree nel rispetto delle relative declaratorie, di cui all'Allegato A del medesimo CCNL;

CONSIDERATO che, come previsto dall'art. 13, commi 1 e 2, del Ccnl del 16 novembre 2022, le disposizioni relative al nuovo sistema di classificazione entrano in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva dello stesso Ccnl, ovvero dal 1° aprile 2023 e che il personale in servizio a tale data è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data, secondo la Tabella B di Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione), allegata al medesimo C.C.N.L.;

VISTO l'art. 78, comma 3, del Ccnl del 16 novembre 2022, il quale prevede che dal 1° aprile 2023 il personale in servizio è automaticamente re-inquadrato nel nuovo sistema di classificazione secondo la Tabella B di Trasposizione tra vecchio e nuovo inquadramento, con attribuzione, in prima applicazione:

- a) degli stipendi tabellari della nuova area di destinazione, come indicati nella Tabella G allegata al Ccnl;

b) del valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall'istituto delle progressioni economiche di cui all'art. 16 del Ccnl 21 maggio 2018, mantenuto a titolo di "differenziale stipendiale";

PRESO ATTO che, come precisato dall'art. 78, commi 4 e 5, del Ccnl del 16 novembre 2022, il predetto "differenziale stipendiale" non pregiudica l'attribuzione degli ulteriori "differenziali stipendiali" di cui all'art. 14 (Progressione economica all'interno delle aree) del Ccnl del 16 novembre 2022 che, ove conseguiti, si aggiungono allo stesso e che, sempre con decorrenza 1° aprile 2023, cessano di essere corrisposte le posizioni economiche previste nell'ambito del previgente sistema di classificazione professionale;

PRESO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del C.C.N.L. del 16 novembre 2022, gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del personale, ovvero al 1° aprile 2023, sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di Elevata Qualificazione e proseguono fino a naturale scadenza;

RILEVATO che l'art. 99, comma 1, del C.C.N.L. del 16 novembre 2022 prevede, sempre a decorrere dal giorno 1° aprile 2023, un ulteriore incremento delle indennità di vigilanza per la Polizia Municipale di cui all'art. 37, comma 1 lettera b) primo e secondo periodo del C.C.N.L. del 6 luglio 1995, come già incrementate dall'art. 16, comma 1 e 2, del C.C.N.L. del 22 aprile 2004, di € 200,00 annui lordi,

VISTO l'elenco dei dipendenti in servizio alla data del 1° aprile 2023, con il relativo inquadramento secondo il previgente sistema di classificazione ex C.C.N.L. 31 marzo 1999 e successive modifiche, conservato agli atti dell'Ufficio Personale;

CONSIDERATO che, le previsioni contrattuali sopra riportate hanno un contenuto vincolato e determinano un obbligo per l'Ente, e che pertanto occorre procedere a reinquadrare il personale in servizio secondo il nuovo sistema di classificazione con decorrenza 1 Aprile 2023 ;

RILEVATO che, sulla base delle previsioni dettate dal sopra citato C.C.N.L., non è necessario dare corso alla modifica del contratto individuale di lavoro, stante che lo stesso si deve considerare automaticamente adeguato alle nuove previsioni;

DATO ATTO che per il presente provvedimento è stato accertato quanto disposto dall'art. 9, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 1 Luglio 2009, n. 78;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 – introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 Dicembre 2012, n. 213 – con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 Dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19.12.2022, che ha differito, per l'esercizio 2023, il termine di cui all'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, relativo all'approvazione del Bilancio di Previsione per gli Enti Locali, al 31 Marzo 2023;

VISTO l'articolo 1, comma 775 della legge 29.12.2022, n. 197, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29.12.2022, Supplemento Ordinario, il quale ha ulteriormente differito, per l'esercizio 2023 , il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione, al 30.04.2023;

DATO ATTO che il Comune di Marliana non ha ancora provveduto all'approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 e che conseguentemente si trova in esercizio provvisorio;

VISTO l'art. 163 , c. 5, del D.LGS 267/200, il quale prevede che durante l'esercizio provvisorio, gli Enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzati nei mesi precedenti, per ciascun programma, solo spese correnti, spese correlate a partite di giro, lavori di somma urgenza o altri interventi di somma utgenza, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:

1. Tassativamente regolate dalla legge;
2. Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
3. A carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

ATTESO che l'Ente ha rispettato il disposto normativo di cui sopra, in quanto trattasi di spesa tassativamente regolata dalla legge;

VISTO il decreto del Sindaco n. 6 del 31.12.2022 di nomina di Responsabile di Servizio

## **DETERMINA**

1. Di prendere atto che il personale in servizio alla data del 1° aprile 2023 è inquadrato, con effetto dalla medesima data, nella rispettiva area del nuovo sistema di classificazione corrispondente alla categoria di appartenenza, secondo la Tabella B di Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione), di seguito riportata:

PRECEDENTE SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE	NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
Categoria D.D7 Categoria D.D6 Categoria D.D5 Categoria D.D4 Categoria D.D3 Categoria D.D2 Categoria D.D1	AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE
Categoria C-C6 Categoria C-C5 Categoria C-C4 Categoria C-C3 Categoria C-C2 Categoria C-C1	AREA DEGLI ISTRUTTORI
Categoria B3-B8 Categoria B3-B7 Categoria B3-B6 Categoria B3-B5 Categoria B3di Accesso Categoria B1-B8 Categoria B1-B7 Categoria B1-B6 Categoria B1-B5 Categoria B1-B4 Categoria B1-B3 Categoria B1-B2 Categoria B1 di Accesso	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI
Categoria A-A6 Categoria A-A5 Categoria A-A4 Categoria A-A3 Categoria A-A2 Categoria A-A1	AREA DEGLI OPERATORI

2. Di attribuire, in sede di prima applicazione del nuovo sistema di classificazione, a ciascuno dei predetti dipendenti, il rispettivo trattamento stipendiale previsto dall'art. 78, comma 3, del C.C.N.L. del 16 novembre 2022, composto da:

- a) gli stipendi tabellari della nuova area di destinazione, come indicati nella Tabella G allegata al C.C.N.L.;
- b) il valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall'istituto delle progressioni economiche di cui all'art. 16 del C.C.N.L. del 21 maggio 2018, mantenuto a titolo di "differenziale stipendiale";

3. Di dare atto che, con l'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione dal 1° aprile 2023:

- gli incarichi di posizione organizzativa in essere a tale data sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di Elevata Qualificazione e proseguono fino a naturale scadenza; - - le indennità di vigilanza per la Polizia Municipale di cui all'art. 37, comma 1, lettera b) primo e secondo periodo del C.C.N.L. del 6 luglio 1995, come già incrementate dall'art. 16, commi 1 e 2, del C.C.N.L. del 22 aprile 2004, sono ulteriormente incrementate di un importo pari ad € 200,00 annui lordi;

4. Di dare atto che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nei capitoli di spesa del bilancio di previsione 2023-2025 relativi alla corresponsione del trattamento economico stipendiale al personale dipendente, presenti nei vari centri di costo (macroaggregato 1.01) oltre agli oneri riflessi ed all'IRAP a carico dell'Ente;

5. Di trasmettere copia del presente atto a ciascun dipendente, unitamente a specifica informativa in ottemperanza agli obblighi di cui al decreto legislativo n. 104/2022, conservando copia degli stessi nel rispettivo fascicolo personale ad integrazione del contratto individuale di lavoro sottoscritto tra le parti.

6. Di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilasci del parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico – amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative in narrativa;

7. Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 , comma 4, Legge nr. 241/1990 e s.m.i. i soggetti interessati possono ricorrere avverso il presente provvedimento nei seguenti modi :

Ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di Firenze – entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo .

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

MARTA LOMBARDI

---